

Utilizzo dei locali da adibire a sede delle associazioni culturali e sociali posti nell'edificio ex Casa di riposo don Roaschio

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo e gratuito dei locali di proprietà civica posti nell'edificio Ex casa di riposo don Roaschio da adibire a sede delle associazioni culturali e sociali aventi sede nella Città di Borgo San Dalmazzo.

L'utilizzo dei locali è altresì consentito (previa valutazione da parte della Giunta Comunale) alle associazioni culturali e sociali di livello internazionale, nazionale e regionale che annoverano tra gli associati persone iscritte nelle liste elettorali del comune di Borgo San Dalmazzo da almeno 10 anni. Dette concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini impegnati in attività sociali, culturali ed hobbistiche per attività gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini di lucro, in conformità ai principi dettati dallo Statuto del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Articolo 2 - Descrizione dei locali

I locali oggetto di concessione sono quelli individuati nell'allegata planimetria, posti al primo piano dell'edificio denominato "ex Casa di riposo don Roaschio" nell'ala nord con ingresso da piazza dell'Abazia.

Il compendio è costituito da otto vani, da due servizi igienici comuni, da una sala riunioni comune e da un ripostiglio comune. Ad ogni associazione richiedente la Giunta Comunale potrà assegnare con provvedimento motivato l'uso di uno dei predetti vani e dei locali comuni.

Qualora il numero di associazioni richiedenti dovesse superare la quantità di vani disponibili, la Giunta potrà effettuare le assegnazioni suddette affidando ad una pluralità di soggetti uno stesso vano.

Articolo 3 - Competenza e termini per il rilascio delle concessioni

Le concessioni sono rilasciate dal Funzionario responsabile del Settore Affari Generali, dietro valutazione favorevole espressa dalla Giunta Comunale, previa presentazione di regolare istanza da parte degli interessati con le modalità previste dal successivo articolo 4.

Al fine di consentire un'adeguata istruttoria e l'adozione dei provvedimenti necessari, le domande per ottenere le concessioni devono essere presentate 30 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta.

Articolo 4 - Istanze per la concessione di locali

I gruppi, Enti e le Associazioni che intendono ottenere la concessione in uso dei locali oggetto del presente regolamento, sono tenuti a presentare istanza in carta semplice al Protocollo del Comune in orario d'ufficio utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente regolamento.

Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:

- a) nome e cognome del richiedente;
- b) nominativo, recapito telefonico della persona responsabile che dovrà sollevare con apposita dichiarazione liberatoria l'amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa all'uso dei locali concessi, nonché di riconsegnare gli stessi nelle condizioni originarie;
- c) la denominazione sociale dell'Associazione o Gruppo per il quale intende chiedere la concessione dei locali;
- d) il carattere dell'attività che si intende svolgere;
- e) la frequenza di utilizzo prevista;
- f) il numero di aderenti all'associazione o gruppo.

Articolo 5 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

Considerato che le caratteristiche strutturali nonché la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente regolamento non sono quelle dei locali per "pubblico spettacolo", e che pertanto gli stessi non sono utilizzabili a tal fine, nei locali non possono svolgersi: balli, proiezioni, concerti, ecc.

Nei locali potranno viceversa tenersi, con il rispetto della capienza massima consentita, di tutte le altre norme previste nel presente regolamento e dalle leggi di Pubblica Sicurezza, conferenze, dibattiti o incontri aperti alla generalità del pubblico. In tal caso dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla Giunta Comunale.

Nell'intero compendio non dovrà mai essere presente un numero di persone superiore a 100.

Il concessionario dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna" dovrà garantire che siano rispettate, oltre a quelle riportate nell'allegato modulo autorizzativo, le seguenti condizioni:

- a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge;
- b) che nei locali stessi non sia smerciata alcun tipo di bevanda od altro genere alimentare, di garantire la buona conservazione dei locali e di arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono ricevuti;
- c) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e/o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- d) la firma del modulo autorizzativo e di assunzione di responsabilità, di cui al precedente articolo 4, comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi. Pertanto il concessionario deve verificare lo stato dei locali e dare immediata segnalazione al Comune delle anomalie riscontrate. Non saranno prese in considerazione contestazioni successive. Per i locali ed i beni che verranno riconsegnati danneggiati (e di tale fatto dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione all'atto della riconsegna), il concessionario dovrà rifondere il danno nella misura che sarà fissata dal Comune di Borgo San Dalmazzo;
- e) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale eventualmente ricevuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di risarcire il Comune, corrispondendo il valore dei materiali in luogo della sua restituzione e subentrando così, nelle ragioni civili del Comune contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere riconsegnata al Comune. Sarà inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei locali assegnati: avvisi, cartelli, manifesti, striscioni od altri avvertimenti pubblicitari o propagandistici o comunque manifesti contrari alla Legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti.

Articolo 6 - Durata delle concessioni

Tutte le concessioni rilasciate durante i dodici mesi che decorreranno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, scadranno al termine di tale periodo.

La durata delle relative proroghe o delle nuove concessioni sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 7 - Cauzione

Ogni concessionario dei locali dovrà costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione all'uso, una cauzione infruttifera dell'importo di euro 100,00 per l'utilizzo di un locale in via esclusiva e dell'importo di euro 50,00 per l'utilizzo di un locale in comune con altre associazioni.

Detta cauzione sarà incamerata in tutto o in parte – con obbligo di reintegrazione - qualora il concessionario dovesse rendersi responsabile di danni o ammanchi di cui al precedente articolo 5, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ottenerne il completo risarcimento.

La cauzione sarà restituita al concessionario al termine di ogni concessione.

Articolo 8 - Tariffa

Ogni concessionario dei locali dovrà corrispondere una tariffa annuale, il cui importo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo della tariffa annua deve essere versato secondo le modalità che saranno comunicate ai concessionari a mezzo lettera; il mancato versamento comporta l'automatica decadenza della concessione previa diffida ad adempiere.

